

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 45/03/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avviso di accertamento impugnato dalla G. S.r.l. in liquidazione (consolidante) trae origine dal contenzioso insorto con la Giò Style S.p.A. (consolidata) che nel 2004 ha acquistato parte dei prodotti commercializzati (borse termiche, bilance da cucina, etc.) da fornitori del sud-est asiatico, ossia da soggetti residenti in territori non appartenenti all'Unione Europea, aventi regime fiscale privilegiato ai sensi dell'art. 110, comma 10 e 11, del Tuir.

Nel ricorso si deduce, in sintesi, che il predetto art. 110 del Tuir prevede la non deducibilità, a meno che il contribuente fornisca la prova che le imprese estere svolgano prevalentemente un'attività commerciale effettiva (prima esimente), ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico ed abbiano avuto concreta esecuzione (seconda esimente).

Nel caso di specie è stata dimostrata sia la sussistenza del concreto interesse economico, sia l'esistenza ed operatività delle società estere.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto la consolidata ha già impugnato l'avviso di accertamento di primo livello emesso a suo carico e la consolidante può impugnare quello di secondo livello solo per vizi propri. Ha poi sottolineato, nel merito, che la documentazione prodotta dalla parte non è idonea a dimostrare la reale esistenza delle operazioni effettuate con i soggetti residenti in territori extra UE, né che questi ultimi svolgevano un'effettiva attività commerciale e che le operazioni in argomento corrispondevano ad un reale interesse economico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti di causa, osserva preliminarmente che il provvedimento impugnato avendo fatto propri i contenuti dell'avviso di primo livello, ne ha incorporato per "relationem" i vizi, sicché la G. S.r.l. deve ritenersi pienamente legittimata a contestare le rettifiche di primo livello a carico della propria consolidata. Ciò posto il Collegio osserva che, come sottolineato dai giudici che hanno accolto il ricorso proposto dalla consolidata Giò Style S.p.A. avverso l'avviso di primo livello (cfr. sentenza della CTP di Bergamo n. 55 dell'8.10.2010), dall'esame della copiosa documentazione prodotta a corredo dell'impugnativa (bollette doganali, lettere di vettura di ogni fattura contestata, documentazione bancaria relativa al pagamento delle fatture, etc.) si può ragionevolmente ed a buon diritto trarre la convinzione che la stessa sia sufficiente a dimostrare l'effettivo svolgimento di attività commerciale da parte delle imprese estere, nonché la reale esistenza delle operazioni poste in essere. Quanto all'effettivo interesse economico il Collegio osserva che tale requisito non può essere limitato alla sussistenza di condizioni migliori nella transazione, rispetto a quelle rinvenibili nel mercato italiano o in quelle di paesi a fiscalità ordinaria. Rientra nella libera determinazione dell'impresa ricercare i fornitori più idonei ai propri fini commerciali e sussiste sempre un effettivo interesse economico dell'impresa quando pone in essere un'operazione in grado di produrre profitto, a prescindere dalla dimostrata maggiore convenienza (un'operazione commerciale, non palesemente in perdita, se effettivamente compiuta, è idonea ad integrare il requisito richiesto). Ciò trova conferma nella risoluzione 1271E del 6.6.2003 dell'Agenzia delle Entrate, ove si afferma che, in relazioni a determinati settori, si può ritenere soddisfatto il requisito dell'interesse economico delle operazioni in ragione del loro obiettivo collegamento con l'oggetto dell'impresa che le pone in essere (nel caso di specie, come

evidenziato dalla ricorrente, la consolidata si è rivolta a fornitori di Hong Kong e Macao, in quanto solo essi producevano i beni acquistati).

In considerazione di quanto precede il ricorso va accolto.

Sussistono tuttavia giusti motivi, ravvisabili nella peculiarità e controvertibilità delle questioni esaminate, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.